

679/84

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13  
e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglie  
ri regionali

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14.11.1972, n. 13 e 19.3.84, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 14.11.1972, n. 13, e successive modifica  
zioni, è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-  
attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che  
accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far  
data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto con  
cerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanzia-  
rio del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una  
tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio re-  
gionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio  
della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecni-  
co-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione "una tan-  
tum" da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo  
di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'inden  
nità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

**Art. 2**

A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui allo art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, n° 14, è il 22%.

**Art. 3**

Il comma 3° dell'art. 5 della legge regionale 14.11.1972, n° 13 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

età di pensionamento	coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

Art. 4

L'art. 9 della legge regionale 14.11.1972, n°13, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo a cinque anni, <sup>inferiore</sup> ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo corrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi."

Art. 5

All'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 14.11.1972, n° 13, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al Parlamento Europeo".

Art. 6

La tabella prevista dall'art. 12 della L.R. 14.11.1972, n° 13, modificato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 1984, n° 14, è così integrata:

anni di contribuzione	percentuale sulla indennità di carica mensile
15	60%
16	61%
17	61,5%
18	62%
19	62,5%
20 e oltre	63%

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

4

cazioni, il seguente comma: "La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno".

**Art. 7**

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla L.R. 14.11.1972, n° 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

**Art. 8**

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

**Art. 9**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 2.937.000.000, si provvede:

per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Dott. Vito Mariella-Avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Renato Guaccero)

---

E' estratto del verbale della seduta del 25 novembre 1987 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Dott. Vito Mariella-Avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Renato Guaccero)